



Comune di Pogliano Milanese

Servizio

Sportello Unico Edilizia ed Attività Produttive
Attuazione Urbanistica e Tutela Ambientale

Responsabile del Servizio

geom. Roberto Scaglione

mail: robertoscaglione@poglianomilanese.org

Pogliano Milanese 26/04/2023

Prot. n. 6618
27.04.2023

Alla CA

Spett.le
Servizio AFFARI GENERALI
della Responsabile
D.ssa Stefania Meraviglia

E p.c.

Giunta Comunale

LORO SEDI

OGGETTO: Ricorso al Presidente della Repubblica avverso provvedimento di diniego in ordine ad istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 D.Lgs. 42/2004.

Il Comune di Pogliano ha in corso un procedimento sanzionatorio ex artt. 31 e 44 del Dpr 380/2001 nei confronti della società "Il Roccolo società agricola a r.l."

Nel merito è stata emessa "ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in data 02/08/2019", che la società ha impugnato al TAR Lombardia con ricorso RG 2406/2019.

Il Tar ha respinto il ricorso proposto con la recente sentenza N. 00657/2023. (che la società nell'attuale ricorso al PdR precisa "di riservarsi l'appello").

Nel corso del procedimento, la società interessata ha presentato istanza ex art. 167 c. 4 del D.Lgs. 42/2004, di "accertamento di compatibilità paesaggistica", che il Comune ha concluso in data 12/12/2022 prot. 13898, con il provvedimento di diniego (oggetto di impugnativa).

Di tale diniego, tratta già la sentenza del TAR 00657/2023 sopra richiamata, cosicché si ritiene necessario resistere in giudizio ed altresì opportuno sia affidare incarico per la difesa al medesimo legale che ci ha assistito al TAR, che formulare richiesta di trasposizione dal PDR allo stesso TAR Lombardia.

Quanto al merito del diniego, come detto già trattato, uno degli aspetti di rilievo da considerare ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e relativa Circolare Ministeriale 33/2009 è quello della classificazione dell'intervento con riferimento al profilo della "creazione di superfici utili o volumi".

Relativamente a questo aspetto ci si deve riferire a criteri estetici e visivi, propri della normativa di tutela del paesaggio, piuttosto che a parametri di tipo edilizio-urbanistico. Il Ministero sostiene infatti che "la percepibilità della modificazione dell'aspetto esteriore del bene protetto costituisce un prerequisito di rilevanza paesaggistica. La non percepibilità della modificazione dell'aspetto esteriore del bene protetto elide in radice la sussistenza dell'illecito contestato".

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPORTELLO UNICO EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
ATTUAZIONE URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE
Roberto Scaglione (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.